

STUDIO LEGALE TARA
VIA BADINI N. 5 - 28064 CARPIGNANO SESIA
TEL. 0321.824300 FAX. 0321.030257
CF. TRARMN75C48F952K
ROMINA.TARA@MILANO.PECAVVOCATI.IT

TRIBUNALE DI NOVARA
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse di:

Capelli Elisa (C.F. CPLLSE89R49F952S) nata a Novara (NO) il 09.10.1989, residente a Caltignaga in Via Milano n.5 ed **Capelli Ivano** (C.F. CPLVNI56B20F952B) nato a Novara (NO) il 20.02.1956 e residente a Caltignaga via Milano n.5, rappresentati e difesi, giusta deleghe allegate (**Doc. 1 Procura**), dall'Avv. Romina Tara (**C.F. TRARMN75C48F952K** pec: romina.tara@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della medesima in Carpignano Sesia - 28064 - in via Badini n. 5. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e art. 51 DL. 112/2008 all'indirizzo di posta elettronica certificata già indicati.

- RICORRENTI -

CONTRO

Tosi Natalina, (C.F. TSONLN50C41B431E) residente in Castel San Giovanni (PC) Via Malvicino n. 74,

Tosi Gaudenzio (C.F. TSOGNZ48P09B431S) residente in Novara (NO) Viale Volta n.55 - int.4 lettera D,

Iacometti Michela (C.F. CMTMHL68T41F952S) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.4,

Guarnieri Andrea (C.F. GRNNDR92M22F952R) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6,

Guarnieri Alessia (C.F. GRNLSS97H55F952K) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6,

Milanesi Luigi, Milanesi Giovanni, Milansi Giovanni Franco, Milanesi Gaudenzio Roberto, Milanesi Luigia

- RESISTENTI -



* * *

OGGETTO

SI PRECISA CHE L'OGGETTO DELLA PRESENTE VERTENZA E' LA DECLARATORIA DI USUCAPIONE SUL TERRENO CENSITO AL FOGLIO 19 MAPPALE 156 ([DOC.02 MAPPA](#)) COMUNE DI CALTIGNAGA, IN FAVORE DELLA SIGNORA ELISA CAPELLI E CAPELLI IVANO, I QUALI LO DETENGONO UTI DOMINI, COSÌ COME LO DETENEVA UTI DOMINI LA LORO DANTE CAUSA, SIGNORA NOEMI BOTTURI, NONCHÉ I DANTI CAUSA DELLA MEDESIMA COLUCCELLI POTITO ANTONIO E GORGERAT MIGLIORATI LUCIANA, IN DIFETTO DI QUALSIVOGLIA TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE O ISCRIZIONE O REGOLARIZZAZIONE CATASTALE, A FAR DATA DALLA PROPRIETÀ DI MILANESI GIOVANNINA PRIVA DI CODICE FISCALE E DI ATTO DI NASCITA MA MORTA IL 12 MAGGIO 1961.

FATTO

- 1) La signora Capelli Elisa era proprietaria di stabile e relativa area cortilizia/orto, degli immobili censiti al Foglio 19 Mappale 153 sub 6 e 9 del Catasto del Comune di Caltignaga in forza di donazione da parte del di lei padre Capelli Ivano il quale, unitamente ai beni censiti al Foglio 19 Mappale 4,8 in piena proprietà e 9 per la quota di $\frac{1}{2}$ con la suddetta Capelli Elisa, ne era venuto in possesso in forza di successione *mortis causa* della signora Botturi Noemi, madre del Capelli Ivano e nonna della Capelli Elisa ([doc. 03 Donazione Capelli](#) – [doc.03 bis Dati Provenienza Capelli Ivano](#) – [doc.03 ter trascrizione successione Botturi](#));
- 2) la signora Botturi acquistava a suo tempo, nel 2001, la medesima proprietà (Foglio 19 Map. 153) dai signori Colluccelli e Gorgerat mediante atto di compravendita ([doc. 04 Compravendita Botturi](#));
- 3) la proprietà di cui trattasi costituisce di fatto un tutt'uno ([doc.05 sovrapposizione catasto-mappa](#)) benchè il mappale 156 pur, facente parte della suddetta una e unica proprietà (Colluccelli Gorgerat prima, Botturi poi e di seguito Capelli) e pur essendo da sempre detenuto *uti domini* dai suddetti signori Colluccelli e



Gorgerat prima, dalla signora Botturi poi e dai signori Capelli successivamente, risulta di fatto ancora intestato alla signora **Milanesi Giovannina** ([doc. 06 Visura](#));

4) il suddetto mappale 156, pur risultando ancora intestato alla signora Milanesi Giovannina, è stato oggetto di atto di notorietà per usucapione a rogito Notaio Vito Cafagno ([doc. 07 atto 1982](#)) con il quale i signori Migliorati Paolo e Gelmini Martina, Coluccelli Potito Antonio e Gorgerat Migliorati Luciana, **venivano dichiarati come soggetti aventi possesso pacifico da oltre un ventennio del suddetto mappale**, come confermato e attestato da Bobbio Angela, Borzoni Cesare, Bergamaschi Rosa e Borzoni Carlo, debitamente individuati e qualificati in atto notarile;

5) nel suddetto atto del 1982 i signori Migliorati Paolo e Gelmini Martina (di seguito anche coniugi Migliorati) riservavano per sé l'usufrutto vitalizio cedendo la nuda proprietà alla loro figlia Gorgerat Migliorati Luciana e al di lei marito Coluccelli Potito Antonio (di seguito anche coniugi Colluccelli);

6) nel 1983, i suddetti coniugi Migliorati e Collucelli, sempre con atto notarile a rogito Notaio Vito Cafagno, regolavano i loro rapporti di vicinato e di confini con i signori Bobbio Angela ed Alfonso, inserendo in detto regolamento, **a riprova della piena e concreta disponibilità da parte dei coniugi Migliorati e Colluccelli del mappale 156**, la disciplina del confine di detto mappale, che come si legge al punto e) di pagina 6 di detto atto era delimitato da *"rete metallica con pali in legno a cavaliere del confine degli orti ai mappali 156 (consorti Migliorati) e 158 (consorti Bobbio)"* ([doc. 08 atto 1983](#));

7) nel 2023 i signori Capelli, ciascuno per le proprie competenze, alienavano la loro proprietà senza di fatto poter alienare il mappale 156 che, pur essendo di fatto ricompreso nel loro complesso immobiliare, risultava ancora intestato alla signora Milanesi Giovannina ([doc. 09 atto alienazione Capelli 2023](#)) tant'è che in detto atto i signori Capelli si facevano carico della regolarizzazione dei passaggi di proprietà essendo detto cespite anch'esso oggetto di compravendita a prezzo già fissato;



8) al fine di regolarizzare i vari passaggi di proprietà, si rendeva quindi necessario svolgere copiose ricerche sulla persona della signora Milanesi Giovannina, effettuate dalla scrivente in collaborazione con il Notaio Cristina Bertoncelli la quale rilasciava la relazione che qui si allega ([doc. 10 relazione Notaio](#)) e dalla quale risulta che per il mappale oggetto di causa, Foglio 19 Mappale 156 in Sologno - Caltignaga, non sussistono formalità quanto meno dal 1988 tant'è che svolgendo verifiche ipotecarie sull'immobile (foglio 19 mappale 156) il catasto segnala che non è possibile reperire alcun immobile con detti dati ([doc.11 visura negativa per foglio e mappale](#));

9) il signor Borzoni Carlo nato a Novara il 01.11.1963 e residente a Caltignaga frazione Sologno Via Milano n.5, di professione Geometra, è l'unico soggetto che di fatto fu parte di uno degli atti citati e più precisamente di quello del 1982 ed è l'unico soggetto che potrà testimoniare concretamente come il terreno censito al foglio 19 Mappale 156, indipendentemente dalle annotazioni catastali, fu nel possesso *uti domini* in ultimo dei signori Capelli Ivano e Elisa, prima della signora Botturi Noemi e prima ancora dei coniugi Coluccelli.

LA VICENDA SUCCESSORIA DELLA SIGNORA MILANESI GIOVANNINA

Il mappale per cui è causa (foglio 19 mappale 156 Sologno-Caltignaga) risulta ancora oggi di proprietà della signora Milanesi Giovannina, priva di codice fiscale e data di nascita, la quale decedeva il 12.05.1961, lasciando a succederle il marito Miglio Cesare e la madre Garavaglia Maria e i di lei figli e figlie ([doc.12 fascicolo Milanesi](#)).

La signora Garavaglia, oltre alla signora Milanesi Giovannina aveva avuto i seguenti figli:

Milanesi Giuseppe, Luigi, Luigia nonché Teresa e Francesca le quali, premorte, lasciavano quali loro eredi, e quindi eredi di Milanesi Giovannina, Tosi Giuseppina e Tosi Pietro la prima e Arti Luigia la seconda.



Alla morte della signora Garavaglia il 29.06.1962 le succedevano quindi i figli Luigi, Luigia e Giuseppe, i nipoti Tosi Giuseppina e Tosi Pietro (figli della signora Milanesi Teresa) mentre la signora Arti Luigia non risulta tra gli eredi della signora Garavaglia né risulta trascritta alcuna sua dichiarazione di successione e pertanto risulta soggetto estraneo alla vicenda che qui ci occupa.

Il signor Milanesi Giuseppe, già erede di Milanesi Giovannina e di Garavaglia Maria, è deceduto il 22.07.1963 lasciando eredi i figli Milanesi Luigi e Giovanni e usufruttuaria la moglie Aredi Rosalia Maria; il signor Milanesi Luigi, già erede di Milanesi Giovannina e di Garavaglia Maria, decedeva il 10.10.1967 lasciando eredi Milanesi Giovanni Franco e Milanesi Gaudenzio Roberto e usufruttuaria la moglie Cerini Maria; il signor Tosi Pietro (marito della premorta Milanesi Teresa) decedeva il 4.10.2004 lasciando a succedergli i figli Tosi Natalina e Gaudenzio mentre la signora Tosi Giuseppina (nipote della Garavaglia perchè figlia di Milanesi Teresa) moriva il 3.01.2005 lasciando a succedergli Iacometti Ermanno e Iacometti Michela e il primo, ormai defunto, ha lasciato quali eredi Guarnieri Andrea e Alessia.

Dalle ricerche effettuate, gli unici soggetti che è stato possibile reperire sono stati Tosi Natalina, Tosi Gaudenzio, Iacometti Michela, Guarnieri Andrea e Alessia i quali tutti hanno esplicitamente dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che sarebbero proprietari di un appezzamento di terreno in Sologno-Caltignaga al foglio 19 Mappale 156 e che comunque non lo hanno mai considerato di loro proprietà essendo da sempre utilizzato da altri ([doc. 13 dichiarazioni](#)).

Per quanto riguarda le signore Miglio Margherita erede di Miglio Cesare, marito di Milanesi Giovannina ([doc.14 fascicolo Miglio Margherita](#)) e per quanto riguarda la signora Arti Luigia ([doc.15 fascicolo Arti Luigia](#)) che, come detto non compariva fra gli eredi di Garavaglia Maria, non risulta trascritta alcuna dichiarazione di successione e pertanto non è in alcun modo possibile conoscere chi siano gli eredi.

DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI



Dalle ricerche effettuate presso i vari uffici competenti, è allo stato impossibile verificare, oltre alla reale identità dell'eventuale discendenza di alcuni ipotetici titolari di diritti successori, le identità ed il loro stato di famiglia degli ulteriori soggetti citati per i quali non è dato sapere chi siano i loro eventuali eredi e/o aventi causa, per cui si rende necessario procedere alla notifica ai sensi dell'art. 150 comma 3 c.p.c., risultando impossibile identificare eventuali aventi diritto che tuttora potrebbero rivendicare diritti sull'immobile di cui oggi viene chiesta declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione in favore dei signori Capelli Ivano ed Elisa.

Alcuni dei soggetti da citare nella causa che si intende instaurare con il suo esteso atto sono sconosciuti, e comunque non riescono ad essere rinvenuti o non è agevole identificarli tutti; la notificazione ai sensi dell'art.150 c.p.c. risulta quindi essere l'unica concretamente percorribile al fine di introdurre un valido contraddittorio e ottenere il riconoscimento per l'acquisto di usucapione da parte degli istanti Capelli Elisa ed Ivano, stante l'assenza di volturazioni catastali e la povertà di dati anagrafici non essendo reperibili data e luogo di nascita o di morte o il corretto codice fiscale([doc. 16 Fascicoli nominativi dati ignoti](#)) di tutti i soggetti coinvolti.

IN DIRITTO

I requisiti indispensabili affinché si possa dire compiuta l'usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. sono il potere di fatto sulla cosa, la durata dello stesso per un certo tempo e l'*animus rem simi habendi*.

Nel nostro ordinamento il possesso si manifesta nell'esercizio del potere sulla cosa che si realizza nelle attività proprie dell'esercizio del diritto di proprietà: i signori Capelli Elisa ed Ivano e prima di loro la Signora Botturi Noemi ed ancor prima i coniugi Coluccelli e Migliorati hanno sempre posto in essere azioni dettate dall'atteggiamento psicologico di colui che intende e vuole esercitare quella signoria che è propria del proprietario.

Per altro, detti possessori agivano nella consapevolezza di essere titolari del diritto fatto valere e ciò in ragione degli atti del 1982 e 1983; con detto ultimo atto,



infatti, i coniugi Coluccelli e Migliorati, al pari di come avrebbe agito qualsivoglia proprietario di beni immobili, tutelavano i confini della loro proprietà censita al foglio 19 mappale 156 comune di Caltignaga, regolando i confini con i proprietari degli appezzamenti confinanti al suddetto mappale 156.

Gli odierni ricorrenti hanno goduto del terreno oggetto della presente vertenza sin dal 2001 quando la Signora Botturi Noemi ne diveniva proprietaria per avere i medesimi vissuto di fatto nel medesimo immobile a suo tempo di proprietà della madre/nonna.

Gli istanti, successivamente alla morte della signora Botturi, continuarono a godere di tutto il compendio immobiliare, seppur inconsapevoli del fatto che formalmente in detto compendio non era ricompreso il mappale 156 che di fatto costituiva il cortile/orto della loro abitazione anche in ragione del fatto che la dante causa, Signora Botturi Noemi, aveva di fatto sempre utilizzato e detenuto *uti domini* il mappale oggetto di causa sin dal 2001, quando gli veniva trasferito dai coniugi Coluccelli i quali erano di fatto convinti che in forza dell'atto notarile del 1982, atto pubblico che fa fede sino a querela di falso, avevano usucapito detto appezzamento di terreno.

Tutti questi soggetti, coniugi Coluccelli, Botturi Noemi, Capelli Elisa ed Ivano hanno quindi goduto in continuità in maniera ininterrotta, pacificamente, pubblicamente ed in modo non equivoco (Cass. Civ. n. 6997/1998) del terreno per cui è causa **senza per altro aver mai ricevuto alcuna contestazione e comportandosi, nei confronti di chiunque, come unici e veri proprietari.**

A ciò si deve aggiungere come anche i terzi proprietari dei terreni confinanti, come risultanti dall'atto del 1983, hanno sempre ritenuto i coniugi Coluccelli prima (la Signora Botturi poi ed infine i Singori Capelli) come proprietari del fondo foglio 19 mappale 156, che di fatto costituisce un tutt'uno con gli immobili di proprietà dei medesimi per i quali invece è possibile ricostruire tutti i passaggi di proprietà.



In ragione di quanto appena esposto, nel caso in esame, si sono quindi concretizzati tutti gli elementi affinché il possesso con "l'ausilio della legge" trapassi in piena proprietà ai Signori Capelli Elisa ed Ivano e ciò in forza dell'istituto dell'usucapione; i Signori Capelli Ivano ed Elisa quindi, dovranno essere dichiarati proprietari esclusivi per maturata usucapione del terreno censito al catasto di Caltignaga al foglio 19 mappale 156, onde permettere loro di alienarlo agli acquirenti del complesso immobiliare come risulta da atto notarile ([doc. 17 Specifica atto notarile](#)).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

I signori Capelli Ivano e Capelli Elisa *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

a Codesto Ill.mo Tribunale affinché Voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis, III comma c.p.c., assegnando ai ricorrenti congruo termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto e assegnando ai resistenti nonchè ad ogni altra persona che vanti diritto sul bene identificato in atti, il termine per la costituzione

INVITANO

i resistenti tutti **Tosi Natalina, (C.F. TSONLN50C41B431E)** residente in Castel San Giovanni (PC) Via Malvicino n. 74, **Tosi Gaudenzio (C.F. TSOGNZ48P09B431S)** residente in Novara (NO) Viale Volta n.55 – int.4 lettera D, **Iacometti Michela (C.F. CMTMHL68T41F952S)** residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.4, **Guarnieri Andrea (C.F. GRNNDR92M22F952R)** residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6, **Guarnieri Alessia (C.F. GRNLSS97H55F952K)** residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6, **Milanesi Luigi, Milanesi Giovanni, Milansi Giovanni Franco, Milanesi Gaudenzio Roberto, Milanesi Luigia** nonchè ad ogni altra persona che vanti diritto sul bene identificato in atti a costituirsi avanti il Tribunale di Novara nel termine di non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata con Decreto in Calce al presente ricorso, dal Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c.,



ovvero nel termine assegnato dal Giudice designato con il Decreto stesso, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui all'art.38 e 702 bis c.p.c. ed in caso di mancata loro costituzione si procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO

accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale, dei signori Capelli Ivano e Capelli Elisa sul bene sito in Caltignaga Frazione Sologno – Fg. 19 Mappale 156, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c. per averlo gli attori posseduto come proprietari assoluti ed esclusivi unitamente al loro dante causa, Botturi Noemi, sin dal 2001 e quest'ultima unitamente ai suoi danti causa, Coluccelli Potito e Gorgerat Migliorati Luciana il tutto in maniera pubblica continua ininterrotta e pacifica;

ordinare, per l'effetto, al competente Ufficio del territorio e alla Conservatoria dei registri immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda Sentenza, con esonero da ogni responsabilità;

condannare gli eventuali resistenti al pagamento delle spese processuali.

IN VIA ISTRUTTORIA

ammettere prova per testi, indicando a teste il Geometra Carlo Borzoni nato a Novara il 01.11.1963 e residente a Caltignaga frazione Sologno Via Milano n.5, sui seguenti capitoli:

Vero che Ella prendeva parte all'atto di riconoscimento di usucapione del 1982 a rogito Notaio Vito Cafagno, con il quale si attestava che il sedime Foglio 19 mappale 156 in Caltignaga Via Milano n. 5 era detenuto da oltre un ventennio dai coniugi Migliorati Paolo e Gelmini Martina;



Vero che il sedime Foglio 19 mappale 156 in Caltignaga Via Milano n. 5 alla morte dei signori Migliorati Paolo e Gelmini Martina, veniva detenuto uti domini dai signori Colluccelli Potito Antonio e Gorgerat Migliorati Luciana;

Vero che il sedime Foglio 19 mappale 156 in Caltignaga Via Milano n. 5 veniva detenuto *uti domini* dalla signora Botturi Noemi, Capelli Ivano ed Elisa a far data dal 2001;

Vero che il sedime Foglio 19 mappale 156 in Caltignaga Via Milano n. 5 veniva detenuto uti domini dai signori Capelli Ivano e Capelli Elisa, rispettivamente figlio e nipote della signora Botturi Noemi anche successivamente alla morte della medesima e sino al 2024.

Si dimettono i documenti indicati in narrativa **(doc. da n. 1 a n. 17)**

Con vittoria di spese diritti e onorari

Carpignano Sesia 27 gennaio 2025

Avv. Romina Tara

IL sottoscritto Avv. Romina Tara dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma V, legge 23.12.99 n. 488 e successive modifiche, che il valore della presente controversia non supera il valore di Euro 5.200,00= e sconta il pagamento dimezzato del contributo unificato di Euro 49,00

Avv. Romina Tara



STUDIO LEGALE TARA
VIA BADINI N. 5 - 28064 CARPIGNANO SESIA
TEL. 0321.824300 FAX. 0321.030257
CF. TRARMN75C48F952K
ROMINA.TARA@MILANO.PECAVVOCATI.IT

ILL.MO PRESIDENTE

TRIBUNALE DI NOVARA

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C E
50 DISP. ATT. C.P.C.**

La sottoscritta Romina Tara, quale procuratrice e difensore dei signori Capelli Ivano e Capelli Elisa, ricorrenti avanti al Tribunale di Novara e domiciliati presso lo Studio della summenzionata professionista, giusta deleghe a margine del sopra esteso ricorso

FA ISTANZA

alla S.V. Illma affinché Voglia con decreto steso in calce al presente atto, sentito il parere del Pubblico Ministero, concedere l'autorizzazione alla notificazione per Pubblici Proclami, nelle forme che riterrà più opportune e ferma restando la disposizione di cui all'art. 150 comma 3 c.p.c., risultando impossibile per i motivi meglio esposti nel sopra esteso ricorso identificare tutti gli aventi diritto che potrebbero rivendicare diritti sugli immobili di cui oggi viene chiesta la liberatoria di acquisto della proprietà per usucapione.

Alcuni dei soggetti nei confronti dei quali dovrebbe essere instaurato il contraddittorio sono sconosciuti e comunque non riescono ad essere rinvenuti oltre a non essere agevole la loro identificazione e/o le loro discendenze stante l'assenza di volturazioni catastali e la povertà di dati anagrafici non essendo reperibili data e luogo di nascita o di morte o il corretto codice fiscale.

La forma di notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c. risulta infatti essere l'unica concretamente percorribile al fine di introdurre un valido contraddittorio e per ottenere il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Caltignaga – Frazione Sologno – Via Milano 5 Foglio 19 Mappale 156.

Carpignano Sesia 27 gennaio 2025

Avv. Romina Tara



STUDIO LEGALE TARA
VIA BADINI N. 5 - 28064 CARPIGNANO SESIA
TEL. 0321.824300 FAX. 0321.030257
CF. TRARMN75C48F952K
ROMINA.TARA@MILANO.PECAVVOCATI.IT

ILL.MO PRESIDENTE
TRIBUNALE DI NOVARA
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C
E 50 DISP. ATT. C.P.C.

Nell'interesse di:

Capelli Elisa (C.F. CPLLE89R49F952S) nata a Novara (NO) il 09.10.1989, residente a Caltignaga in Via Milano n.5 ed **Capelli Ivano** (C.F. CPLVNI56B20F952B) nato a Novara (NO) il 20.02.1956 e residente a Caltignaga via Milano n.5, rappresentati e difesi, giusta deleghe allegate (**Procure**), dall'Avv. Romina Tara (**C.F. TRARMN75C48F952K** pec: romina.tara@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della medesima in Carpignano Sesia - 28064 - in via Badini n. 5. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e art. 51 DL. 112/2008 all'indirizzo di posta elettronica certificata già indicati.

- RICORRENTI -

CONTRO

Tosi Natalina, (C.F. TSONLN50C41B431E) residente in Castel San Giovanni (PC) Via Malvicino n. 74,

Tosi Gaudenzio (C.F. TSOGNZ48P09B431S) residente in Novara (NO) Viale Volta n.55 - int.4 lettera D,

Iacometti Michela (C.F. CMTMHL68T41F952S) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.4,

Guarnieri Andrea (C.F. GRNDR92M22F952R) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6,

Guarnieri Alessia (C.F. GRNLSS97H55F952K) residente in Novara (NO) Strada Rizzottaglia n.34 int.6,

Milanesi Luigi, Milanesi Giovanni, Milansi Giovanni Franco, Milanesi Gaudenzio Roberto, Milanesi Luigia

- RESISTENTI -



* * *

PREMESSO CHE

- 1) Nell'interesse dei signori Capelli veniva depositato il ricorso ex art. 702 c.p.c. che si allega dando atto che anche i documenti qui allegati conserveranno la medesima numerazione già adottata nel ricorso, che iscritto a ruolo veniva rubricato al Rgn 361/2025, con il quale i medesimi chiedono che Codesto Ill.mo Tribunale **accerti e dichiari** il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale, dei signori Capelli Ivano e Capelli Elisa sul bene sito in Caltignaga Frazione Sologno – Fg. 19 Mappale 156, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c. per averlo gli attori posseduto come proprietari assoluti ed esclusivi unitamente al loro dante causa, Botturi Noemi, sin dal 2001 e quest'ultima unitamente ai suoi danti causa, Coluccelli Potito e Gorgerat Migliorati Luciana il tutto in maniera pubblica continua ininterrotta e pacifica;
- 2) La signora Capelli Elisa era proprietaria di stabile e relativa area cortilizia/orto, degli immobili censiti al Foglio 19 Mappale 153 sub 6 e 9 del Catasto del Comune di Caltignaga in forza di donazione da parte del di lei padre Capelli Ivano il quale, unitamente ai beni censiti al Foglio 19 Mappale 4,8 in piena proprietà e 9 per la quota di $\frac{1}{2}$ con la suddetta Capelli Elisa, ne era venuto in possesso in forza di successione *mortis causa* della signora Botturi Noemi, madre del Capelli Ivano e nonna della Capelli Elisa (**doc. 03 Donazione Capelli – doc.03 bis Dati Provenienza Capelli Ivano – doc.03 ter trascrizione successione Botturi**);
- 3) la signora Botturi acquistava a suo tempo, nel 2001, la medesima proprietà (Foglio 19 Map. 153) dai signori Colluccelli e Gorgerat mediante atto di compravendita (**doc. 04 Compravendita Botturi**);
- 4) la proprietà di cui trattasi costituisce di fatto un tutt'uno (**doc.05 sovrapposizione catasto-mappa**) benchè il mappale 156 pur, facente parte della suddetta una e unica proprietà (Coluccelli Gorgerat prima, Botturi poi e di seguito Capelli) e pur essendo da sempre detenuto *uti domini* dai suddetti signori Colluccelli e



Gorgerat prima, dalla signora Botturi poi e dai signori Capelli successivamente, risulta di fatto ancora intestato alla signora **Milanesi Giovannina** ([doc. 06 Visura](#));

LA VICENDA SUCCESSORIA DELLA SIGNORA MILANESI GIOVANNINA

Il mappale per cui è causa (foglio 19 mappale 156 Sologno-Caltignaga) risulta ancora oggi di proprietà della signora Milanesi Giovannina, priva di codice fiscale e data di nascita, la quale decedeva il 12.05.1961, lasciando a succederle il marito Miglio Cesare e la madre Garavaglia Maria e i di lei figli e figlie ([doc.12 fascicolo Milanesi](#)).

La signora Garavaglia, oltre alla signora Milanesi Giovannina aveva avuto i seguenti figli:

Milanesi Giuseppe, Luigi, Luigia nonchè Teresa e Francesca le quali, premorte, lasciavano quali loro eredi, e quindi eredi di Milanesi Giovannina, Tosi Giuseppina e Tosi Pietro la prima e Arti Luigia la seconda.

Alla morte della signora Garavaglia il 29.06.1962 le succedevano quindi i figli Luigi, Luigia e Giuseppe, i nipoti Tosi Giuseppina e Tosi Pietro (figli della signora Milanesi Teresa) mentre la signora Arti Luigia non risulta tra gli eredi della signora Garavaglia né risulta trascritta alcuna sua dichiarazione di successione e pertanto risulta soggetto estraneo alla vicenda che qui ci occupa.

Il signor Milanesi Giuseppe, già erede di Milanesi Giovannina e di Garavaglia Maria, è deceduto il 22.07.1963 lasciando eredi i figli Milanesi Luigi e Giovanni e usufruttuaria la moglie Aredi Rosalia Maria; il signor Milanesi Luigi, già erede di Milanesi Giovannina e di Garavaglia Maria, decedeva il 10.10.1967 lasciando eredi Milanesi Giovanni Franco e Milanesi Gaudenzio Roberto e usufruttuaria la moglie Cerini Maria; il signor Tosi Pietro (marito della premorta Milanesi Teresa) decedeva il 4.10.2004 lasciando a succedergli i figli Tosi Natalina e Gaudenzio mentre la signora Tosi Giuseppina (nipote della Garavaglia perchè figlia di Milanesi Teresa) moriva il 3.01.2005 lasciando a succedergli Iacometti Ermanno e Iacometti Michela e il primo, ormai defunto, ha lasciato quali eredi Guarnieri Andrea a Alessia.



Dalle ricerche effettuate, gli unici soggetti che è stato possibile reperire sono stati Tosi Natalina, Tosi Gaudenzio, Iacometti Michela, Guarnieri Andrea e Alessia i quali tutti hanno esplicitamente dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che sarebbero proprietari di un appezzamento di terreno in Sologno-Caltignaga al foglio 19 Mappale 156 e che comunque non lo hanno mai considerato di loro proprietà essendo da sempre utilizzato da altri (**doc. 13 dichiarazioni**).

Per quanto riguarda le signore Miglio Margherita erede di Miglio Cesare, marito di Milanesi Giovannina (**doc.14 fascicolo Miglio Margherita**) e per quanto riguarda la signora Arti Luigia (**doc.15 fascicolo Arti Luigia**) che, come detto non compariva fra gli eredi di Garavaglia Maria, non risulta trascritta alcuna dichiarazione di successione e pertanto non è in alcun modo possibile conoscere chi siano gli eredi.

DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dalle ricerche effettuate presso i vari uffici competenti, è allo stato impossibile verificare, oltre alla reale identità dell'eventuale discendenza di alcuni ipotetici titolari di diritti successori, le identità ed il loro stato di famiglia degli ulteriori soggetti citati per i quali non è dato sapere chi siano i loro eventuali eredi e/o aventi causa, per cui si rende necessario procedere alla notifica ai sensi dell'art. 150 comma 3 c.p.c., risultando impossibile identificare eventuali aventi diritto che tuttora potrebbero rivendicare diritti sull'immobile di cui oggi viene chiesta declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione in favore dei signori Capelli Ivano ed Elisa.

Alcuni dei soggetti da citare nella causa che si intende instaurare con il suo esteso atto sono sconosciuti, e comunque non riescono ad essere rinvenuti o non è agevole identificarli tutti; la notificazione ai sensi dell'art.150 c.p.c. risulta quindi essere l'unica concretamente percorribile al fine di introdurre un valido contraddittorio e ottenere il riconoscimento per l'acquisto di usucapione da parte degli istanti Capelli Elisa ed Ivano, stante l'assenza di volturazioni catastali e la povertà di dati anagrafici non essendo reperibili data e luogo di nascita o di morte o il corretto codice fiscale(**doc. 16 Fascicoli nominativi dati ignoti**) di tutti i soggetti coinvolti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO



La sottoscritta Romina Tara, quale procuratrice e difensore dei signori Capelli Ivano e Capelli Elisa, ricorrenti avanti al Tribunale di Novara e domiciliati presso lo Studio della summenzionata professionista, giusta deleghe a margine del sopra esteso ricorso

FA ISTANZA

alla S.V. Illma affinché Voglia con decreto steso in calce al presente atto, sentito il parere del Pubblico Ministero, concedere l'autorizzazione alla notificazione per Pubblici Proclami, nelle forme che riterrà più opportune e ferma restando la disposizione di cui all'art. 150 comma 3 c.p.c., risultando impossibile per i motivi meglio esposti nel sopra esteso ricorso identificare tutti gli aventi diritto che potrebbero rivendicare diritti sugli immobili di cui oggi viene chiesta la liberatoria di acquisto della proprietà per usucapione.

Alcuni dei soggetti nei confronti dei quali dovrebbe essere instaurato il contraddittorio sono sconosciuti e comunque non riescono ad essere rinvenuti oltre a non essere agevole la loro identificazione e/o le loro discendenze stante l'assenza di volturazioni catastali e la povertà di dati anagrafici non essendo reperibili data e luogo di nascita o di morte o il corretto codice fiscale.

La forma di notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c. risulta infatti essere l'unica concretamente percorribile al fine di introdurre un valido contraddittorio e per ottenere il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Caltignaga – Frazione Sologno – Via Milano 5 Foglio 19 Mappale 156.

Carpignano Sesia 27 gennaio 2025

Avv. Romina Tara

La sottoscritto Avv. Romina Tara dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma V, legge 23.12.99 n. 488 e successive modifiche, che la presente controversia è questione di volontaria giurisdizione e sconta il pagamento del contributo unificato di Euro 98,00, oltre la marca da Euro 27,00.

Avv. Romina Tara



R.G. V.G. 638/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza depositata in data 24/02/2025 da Elisa Capelli (c.f. CPLLSE89R49F952S) nata a Novara (NO) il 09/10/1989, residente a Caltignaga, alla via Milano n. 5 e da Ivano Capelli (c.f. CPLVNI56B20F952B) nato a Novara (NO) il 20/02/1956 e residente a Caltignaga, alla via Milano n.5, con il patrocinio dell'avv. Romina Tara, volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dalla medesima depositato innanzi a questa Autorità giudiziaria ed iscritto al n. R.G. 361/2025 avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione del bene immobile sito in Caltignaga, frazione Sologno, fg. 19, mapp. 156;

a sostegno della propria domanda parte istante ha dedotto: - che Elisa Capelli è proprietaria dei beni immobili siti in Caltignaga, censiti al fg. 19, mapp. 153 sub 6 e 9 in forza di atto di donazione da parte del di lei padre Ivano Capelli; - che Ivano Capelli aveva acquistato i predetti beni unitamente ai beni immobili censiti al fg. 19, mapp. 4 e 8 in forza di successione in morte della madre Noemi Botturi; - che Noemi Botturi aveva acquistato i predetti beni immobili nell'anno 2001 dai coniugi Collucelli Potito Antonio e Gorgerat Migliorati Luciana; - che il bene immobile censito al fg. 19, mapp. 156 farebbe in realtà parte del compendio immobiliare sopra descritto, acquistato dapprima dai coniugi Collucelli – Gorgerat, poi da Noemi Botturi e, da ultimo, da Ivano Capelli ed Elisa Capelli, sebbene sia ancora catastalmente intestato a Giovannina Milanesi; - che dalle ricerche effettuate risulta che la sig.ra Giovannina Milanesi, priva di codice fiscale e data di nascita, sarebbe deceduta nel 1961; - che, a seguito delle predette ricerche, soltanto alcuni destinatari della chiamata in giudizio sono stati individuati e che, pertanto, sussisterebbero i presupposti per ordinare la notificazione della domanda per pubblici proclami, attesa la comprovata difficoltà di identificarli tutti;

esaminati gli atti e la documentazione depositati agli atti del fascicolo;

letto l'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale: *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti*



giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.”;

rilevato che in data 06/05/2025 è pervenuto il parere del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza;

ritenuto che l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami possa essere accolta, atteso che la parte istante ha dedotto e comprovato documentalmente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia il rilevante numero di destinatari e la difficoltà di identificarli tutti, fermo restando che la notificazione nei riguardi dei destinatari già identificati nel ricorso debba essere effettuata nei modi ordinari ai sensi dell'art. 150, comma 2, c.p.c.;

ritenuto, altresì, che in aggiunta alle formalità previste dal codice di rito, il ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c., l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ed il presente decreto, debbano essere pubblicati per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara; visti gli artt. 150 e 50 disp. att. c.p.c.,

p.q.m.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, autorizza Elisa Capelli (c.f. CPLLSE89R49F952S) nata a Novara (NO) il 09/10/1989, residente a Caltignaga, alla via Milano n. 5 e Ivano Capelli (c.f. CPLVNI56B20F952B) nato a Novara (NO) il 20/02/1956 e residente a Caltignaga, alla via Milano n.5, ad effettuare la notificazione del ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c., dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e del presente decreto nelle modalità di seguito specificate:

- 1) nei modi ordinari ai sensi dell'art. 150, comma 2, c.p.c. a: Tosi Natalina, (c.f. TSONLN50C41B431E) residente in Castel San Giovanni (PC) via Malvicino n. 74; Tosi Gaudenzio (c.f. TSOGNZ48P09B431S) residente in Novara (NO) viale Volta n.55; Iacometti Michela (c.f. CMTMHL68T41F952S) residente in Novara (NO) strada Rizzottaglia n.34; Guarnieri Andrea (c.f. GRNNDR92M22F952R) residente in Novara (NO) strada Rizzottaglia n.34; Guarnieri Alessia (c.f. GRNLSS97H55F952K) residente in Novara (NO) strada Rizzottaglia n. 34;
- 2) mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. a: Milanese Luigi, Milanese Giovanni, Milanese Giovanni Franco, Milanese Gaudenzio Roberto, Milanese Luigia nonché ai loro eventuali eredi e/o aventi causa mediante:
 - pubblicazione per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara,
 - deposito presso il comune di Novara,
 - inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Dato a Novara, il 26 maggio 2025

Il Presidente
Andrea Ghinetti





Tribunale Ordinario di Novara

Prima

DECRETO

N. R.G. 361/2025

Il Giudice dott. Massimo Roberti,

rilevato di essere divenuto assegnatario del presente fascicolo;

rilevato che con provvedimento in **data 10 luglio 2025** il sottoscritto aveva disposto la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale, stante l'istanza ricorrente ex art. 150 cpc;

rilevato che in **data 14 luglio 2025** la difesa di parte ricorrente ha depositato per la prima volta nel presente fascicolo provvedimento del Presidente del Tribunale del 26 maggio 2025, col quale veniva, tra l'altro, autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

rilevato, per quanto sopra, che la disposta rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale è divenuta ultronea;

ritenuto, pertanto, che può procedersi con gli ulteriori incombeni di rito;

P.Q.M.

fissa udienza per il contraddittorio fra le parti al giorno 3 novembre 2025;

ASSEGNA a parte resistente termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata;

MANDA a parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e del presente decreto a parte resistente, considerando che la notificazione deve intervenire almeno 30 giorni prima del termine fissato per la costituzione in giudizio del convenuto;

viste le previsioni dell'art. 127 ter cpc;

DISPONE che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato venga sostituita dal deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze;

ASSEGNA alle parti termine perentorio fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito telematico delle note scritte.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione **“trattazione scritta”**.

Si comunichi.

Novara, 17 luglio 2025



Il Giudice
Dr. Massimo Roberti

